




**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



DECRETO COMMISSARIALE N. 3 DEL 29 MARZO 2022

OGGETTO: Disposizioni in attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 4 marzo 2022, n. 872 Misure urgenti per l'alloggiamento e l'assistenza temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina. Approvazione: 1) Convenzione Quadro con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere e schema tipo di contratto con le strutture ricettive alberghiere e 2) approvazione dello schema tipo di contratto per la fornitura di beni e servizi generali, di cui all'art. 2 co. 1 dell'OCDCPC n.872 del 14 marzo 2022.

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza al fine di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato disposto che, per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 2 marzo 2022, n. 870, con la quale, ai sensi di quanto disposto dalla menzionata deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, si dispone che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell'Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO);

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, e, in particolare:

- l'art.1, ai sensi del quale è assicurato, da parte del Dipartimento della protezione civile, il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, a seguito degli accadimenti in atto nonché, da parte dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



- l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali Commissari delegati, provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
 - a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
 - b) alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – uffici territoriali di governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
 - c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
 - d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale i Commissari delegati e le Province autonome, per le finalità di cui al comma 1, operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali, le Prefetture – uffici territoriali di Governo già previste ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici;
- l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei in data 28 febbraio 2022, trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo ministro periodo del comma 2 del medesimo art. 4;
- l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale, per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento;
- l'art. 4, comma 2, ai sensi del quale, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art.2, comma 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1, a tale scopo individuato;
- l'art. 4, comma 3, ai sensi del quale, i soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione 'protezione civile' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002;

- l'art. 9, comma 2, ai sensi del quale, per l'espletamento delle attività previste dalla medesima ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all'importo di € 214.900,00 Iva esclusa per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;
- l'art. 9, comma 3, ai sensi del quale i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga, tra gli altri, ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
 - 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
 - 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- l'art.9, comma 4, ai sensi del quale, salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, con la quale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 872/2022, è stata disposta l'istituzione, con provvedimento del Capo Dipartimento della Protezione civile, di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale siano rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sono state emanate disposizioni di carattere sanitario al fine di assicurare la tempestiva assistenza ai soggetti provenienti dall'Ucraina con riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori profilassi necessarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata/Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022 recante "Emergenza Ucraina - O.C.D.P.C. n. 872 del 14.03.2022, art. 4 – Nomina Soggetti Attuatori" con il quale tra l'altro:

- il dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022; è stato disposto che allo stesso venisse intestata la contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 2;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASP Basilicata – Azienda Sanitaria locale di Potenza è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASM Matera – Azienda Sanitaria locale di Matera è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- è stato disposto che i soggetti attuatori, per la realizzazione delle attività di cui alla O.C.D.P.C. n. 872/2022, possano avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 8 e 9 della medesima;
- è stato disposto che per l'attuazione dei primi interventi, di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 "*Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto*", il soggetto attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - intestatario della contabilità speciale - nei limiti dell'assegnazione



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



delle risorse al Commissario delegato – disporrà le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese occorrenti e/o richieste da tutti i soggetti attuatori;

TENUTO CONTO dell'evoluzione dell'emergenza umanitaria in atto e delle connesse esigenze di accoglienza è emersa la necessità di provvedere alle soluzioni urgenti di alloggio e assistenza temporanea di cui all'art.2, comma 1, lett. b) della citata OCDPC n. 872/2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima OCDPC, secondo il cui disposto *“Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - uffici territoriali di governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2”*;

VISTA la nota DPC n. 12448 del 22 marzo 2022 recante: *“Prime indicazioni operative per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina”*;

CONSIDERATA

- l'urgente necessità di assicurare, nell'ambito del territorio regionale, il coordinamento del sistema regionale di protezione civile nelle attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022, relativamente agli interventi e alle attività di soccorso, nonché all'accoglienza e all'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in argomento;
- l'impellenza di fornire sollecita assistenza alla popolazione sfollata anche attraverso l'accoglienza temporanea in strutture ricettive alberghiere, favorendo collocazioni in luoghi prossimi ai centri abitati, tali da consentire il mantenimento dei legami familiari e sociali, nonché il facile accesso ai servizi, soprattutto scolastici e sanitari;

RAVVISATO che, sulla base di quanto sopra evidenziato, occorre provvedere ad assicurare con ogni urgenza, in applicazione del principio di sussidiarietà richiamato dalle citate disposizioni dell'OCDPC n. 872/2022, soluzioni di alloggio ed assistenza temporanee delle persone provenienti dall'Ucraina nell'ambito del territorio regionale;

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 36411/16BI del 14/03/2022 l'Ing. Giovanni Di Bello - Soggetto Attuatore dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'apertura della contabilità speciale di cui all'art. 4 dell'OCDPC n. 872/2022;
- con nota prot. n. 41105 del 16/03/2022 il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato di aver autorizzato la Banca d'Italia ad impartire le necessarie istruzioni alla Tesoreria dello Stato di Potenza per l'apertura



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



della contabilità speciale n. 6346, intestata "D.I.P.C. BASILICATA S.A.O. 872-22" nonché di aver accreditato l'Ing. Giovanni Di Bello sull'applicativo GEOCOS per l'accesso al sistema;

- che l'ufficio del citato Soggetto Attuatore, all'esito dell'istruttoria di competenza, sulle indicazioni fornite dalle prefetture in specifiche riunioni di coordinamento, ha predisposto:
 - lo schema di Convenzione Quadro, al fine di assicurare la disponibilità delle strutture ricettive interessate presenti sul territorio regionale, definendo condizioni uniformi di ospitalità e una tariffa congrua e calmierata che tenga conto del contesto emergenziale;
 - lo schema tipo di Contratto volto a regolare i rapporti tra il suddetto Soggetto Attuatore e ogni singola struttura ricettiva che ospiti i cittadini provenienti dall'Ucraina, sulla base dei nominativi comunicati dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti dello stesso;
 - lo schema tipo di Contratto volto a regolare i rapporti tra il suddetto Soggetto Attuatore e i singoli operatori economici che saranno individuati a prestare la fornitura di beni e servizi necessari per l'attuazione e la gestione di tutti gli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della O.C.D.P.C. n. 872/2022;

RITENUTO

- di dover approvare gli indicati schemi tipo di Convenzione Quadro e di Contratto, predisposti dagli uffici regionali, finalizzati ad assicurare l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza urgente di cittadini provenienti dall'Ucraina in conseguenza della emergenza;
- di dover precisare che la Convenzione Quadro sarà sottoscritta dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli Albergatori della Regione Basilicata e dal dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata, in qualità di Soggetto Attuatore, in nome e per conto del Commissario Delegato, e avrà efficacia per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'esigenza urgente di accoglienza, nel rispetto del principio di sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni più stabili di accoglienza o per persone in transito da parte delle Prefetture – uffici territoriali di governo - e in ogni caso non oltre la scadenza dello stato di emergenza, e salva cessazione anticipata automatica per l'effetto di disposizioni normative ovvero provvedimenti sopravvenuti e incompatibili adottati nell'ambito dell'emergenza;
- di dover precisare che i singoli contratti con le strutture ricettive alberghiere saranno sottoscritti dal dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - Soggetto Attuatore - e le singole strutture ricettive interessate e avranno efficacia per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'esigenza urgente di accoglienza, e comunque non oltre il termine di dichiarazione dello stato di emergenza;
- di dover precisare che i singoli contratti di fornitura di beni e servizi, che si renderanno necessari, saranno sottoscritti dal dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - Soggetto Attuatore - e i singoli fornitori avranno efficacia per il tempo strettamente necessario a fronteggiare l'esigenza urgente di accoglienza, e comunque non oltre il termine di dichiarazione dello stato di emergenza;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



- di dover autorizzare le deroghe consentite dall'art. 9 dell'OCDPC n. 872/2022 nei limiti strettamente necessari all'attuazione delle urgenti attività di accoglienza ed assistenza della popolazione ucraina;

VISTO il decreto commissariale n.2 del 23 marzo 2022;

VISTO l'art. 2 co. 1 del decreto suddetto, recante *“l'apertura del COM (Centro Operativo Misto) ubicato nel territorio del Comune di Tito presso il centro per la creatività Cecilia, in località Santa Venere, per attrezzare una struttura Hub temporanea, nella quale prestare i servizi necessari ed erogare le prime prestazioni sanitarie, anche con il supporto del volontariato organizzato di protezione civile; tale presidio costituirà il primo punto di assistenza alla popolazione ucraina al suo arrivo e garantirà l'assolvimento delle procedure di identificazione e le prestazioni socio – sanitarie ed amministrative, prima di instradare i cittadini ucraini verso il centri CAS o altre strutture ricettive o di accoglienza”*;

RITENUTO di dare mandato al Soggetto Attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - di individuare prioritariamente strutture alberghiere prossime all'abitato del comune di TITO e di POTENZA, per ragioni logistiche di vicinanza alla sede del Centro Operativo Misto (COM), presso cui verrà allestito la struttura *HUB* temporanea, quale primo punto di assistenza alla popolazione ucraina in ingresso sul territorio regionale;

RITENUTO, altresì, in caso ulteriori necessità segnalate dalle Prefetture – uffici territoriali di governo, di ampliare la rete ricettiva anche con forme aggiuntive di accoglienza diffusa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 31 co. 1 lett.a) del d.l. 21 marzo 2022 n.21;

RITENUTO, infine, di dare mandato al soggetto attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - di apportare le modifiche ed integrazioni alla convenzione quadro ed ai contratti tipo in relazione alle nuove disposizioni legislative e regolamentari e alle disposizioni che dovessero essere emanate dalle Prefetture - uffici territoriali di governo o in relazione al quadro emergenziale di crisi bellica in atto;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Art. 2

DI APPROVARE:

- 1) la Convenzione Quadro con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere e lo schema tipo di contratto con le strutture ricettive alberghiere (**allegato A**);
- 2) lo schema tipo di contratto per la fornitura di beni e servizi generali, di cui all'art. 2 co.1 dell'OCDPC n.872 del 14 marzo 2022, con gli operatori economici che saranno individuati dal Soggetto Attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata (**allegato B**).

Art. 3

1. sono autorizzate, sulla base delle motivazioni richiamate in premessa, per il tempo strettamente necessario ad assicurare impellenti esigenze di accoglienza temporanea, non altrimenti perseguibili, per le attività consequenziali al presente Decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dell'OCDPC n. 872/2022 e nel rispetto delle condizioni previste dalla medesima OCDPC n. 872/2022, le deroghe ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
 - art. 36, comma 2, lettera a), nei limiti di € 214.900,00;
 - art. 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
 - artt. 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
2. ai sensi dell'art. 4, comma 3, dell'OCDPC n. 872/2022, gli oneri finanziari derivanti dalla presente Ordinanza saranno assunti a valere sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4, comma 2, dell'OCDPC n. 872/2022 e intestata al Soggetto Attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata, previa puntuale rendicontazione ai sensi dell'art. 27, del D. Lgs n. 1/2018, a seguito di trasferimento dei fondi da parte del Dipartimento della Protezione Civile.
3. di dare mandato al Soggetto Attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - di individuare prioritariamente strutture alberghiere prossime all'abitato del comune di TITO e di POTENZA, per ragioni logistiche di vicinanza alla sede del Centro Operativo Misto (COM), presso cui verrà allestito la struttura *HUB* temporanea, quale primo punto di assistenza temporanea alla popolazione ucraina in ingresso sul territorio regionale;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



in caso ulteriori necessità segnalate dalle Prefetture – uffici territoriali di governo, di ampliare la rete ricettiva anche con forme aggiuntive di accoglienza diffusa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 31 co. 1 lett.a) del d.l. 21 marzo 2022 n.21;

4. di dare mandato al Soggetto Attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - di sottoscrivere tutti gli atti previsti dal presente decreto;
5. di dare mandato al soggetto attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - di apportare le modifiche ed integrazioni alla convenzione ed ai contratti tipo in relazione alle nuove disposizioni legislative e regolamentari e alle disposizioni che dovessero essere emanate dalle Prefetture - uffici territoriali di governo o in relazione al quadro emergenziale di crisi bellica in atto;

Art. 4

1. Il presente decreto, immediatamente eseguibile, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e nella specifica sezione “Emergenza Ucraina” sul sito della Protezione civile – Regione Basilicata all'indirizzo:

www.protezionecivilebasilicata.it/protcivbas/home.jsp.

Lo stesso sarà notificato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle strutture alberghiere (Confindustria Basilicata, Federalberghi Basilicata, Confesercenti Basilicata) per la sottoscrizione della convenzione quadro di cui al precedente art.2 punto 1.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

(art. 2 comma 1 O.C.D.P.C. n. 872/2022)

Vito BARDI

(firmato digitalmente)



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Allegato A

**CONVENZIONE QUADRO TRA
REGIONE BASILICATA E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA MAGGIORMENTE
RAPPRESENTATIVE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE**

L'anno 2022, il giorno _____

SI CONVIENE E SI STIPULA TRA

La Regione Basilicata, rappresentata dal _____, con sede in via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza (Pz)

E

Confindustria Basilicata rappresentata da _____

Federalberghi Basilicata rappresentata da _____

Confesercenti Basilicata rappresentata da _____

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza al fine di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato disposto che, per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 2 marzo 2022, n. 870, con la quale, ai sensi di quanto disposto dalla menzionata deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, al fine di assicurare il concorso dello Stato italiano nell'adozione delle misure urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi in Ucraina, si dispone che il Dipartimento della protezione civile, anche avvalendosi delle componenti, delle



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



strutture operative e dei soggetti concorrenti di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, interviene a supporto delle autorità competenti dell'Ucraina per garantire il soccorso e l'assistenza della popolazione anche in raccordo con l'Emergency Response and Coordination Center (ERCC) della Commissione Europea (DG-ECHO);

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, e, in particolare:

- l'art. 1, ai sensi del quale è assicurato, da parte del Dipartimento della protezione civile, il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, a seguito degli accadimenti in atto nonché, da parte dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4;

- l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali Commissari delegati, provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

- a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
- b) alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
- c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
- d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale i Commissari delegati e le Province autonome, per le finalità di cui al comma 1, operano nell'ambito delle forme di coordinamento con gli enti locali, le Prefetture – Uffici territoriali del Governo già previste ai sensi delle rispettive normative di protezione civile, ovvero, ove mancanti, istituendo appositi comitati, da loro presieduti, all'interno dei quali sono presenti i rappresentanti dei soggetti suindicati nonché delle strutture operative dei sistemi regionali di protezione civile e dei gestori dei servizi pubblici;

- l'art. 2, comma 3, ai sensi del quale le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare le strutture già allestite in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, a tal fine, fino alla scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



dei ministri in data 28 febbraio 2022, trovano applicazione le disposizioni previste dal secondo periodo del comma 2 del medesimo art. 4;

- l'art. 4, comma 1, ai sensi del quale, per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento;

- l'art. 4, comma 2, ai sensi del quale, per fronteggiare gli oneri conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività di cui all'art.2, comma 1, è autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o ad uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1, a tale scopo individuato;

- l'art. 4, comma 3, ai sensi del quale, i soggetti intestatari delle contabilità speciali di cui al comma 2 provvedono a rendicontare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza bimestrale, gli oneri conseguenti alle attività svolte ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo modalità e modulistica appositamente definite e preventivamente condivise con la Commissione 'protezione civile' della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e con l'Associazione nazionale comuni d'Italia per il relativo rimborso mediante le contabilità speciali di cui al comma 2. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilità n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilità n. 1 del 2002;

- l'art. 9, comma 2, ai sensi del quale, per l'espletamento delle attività previste dalla medesima ordinanza, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120, fino all'importo di € 214.900,00 Iva esclusa per le forniture di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'articolo 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'articolo 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;

- l'art. 9, comma 3, ai sensi del quale i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

- 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

- 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'articolo 36, comma 2, lettera a), è consentita nei limiti di € 214.900,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
- 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di Committenza;
- l'art.9, comma 4, ai sensi del quale, salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i Commissari delegati e i Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure;

VISTA l'Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 6 marzo 2022, n. 873, con la quale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 dell'OCDPC n. 872/2022, è stata disposta l'istituzione, con provvedimento del Capo Dipartimento della protezione civile, di una struttura di coordinamento nazionale, con sede presso il Dipartimento della protezione civile in Roma, articolata in Funzioni di supporto, nella quale siano rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sono state emanate disposizioni di carattere sanitario al fine di assicurare la tempestiva assistenza ai soggetti provenienti dall'Ucraina con riferimento ai percorsi di vaccinazione da Covid-19 nonché alle ulteriori profilassi necessarie;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata/Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022 recante "Emergenza Ucraina - O.C.D.P.C. n. 872 del 14.03.2022, art. 4 – Nomina Soggetti Attuatori" con il quale tra l'altro:

- Il dirigente *pro-tempore* dell'ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022; è stato disposto che allo stesso venisse intestata la contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 2;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASP Basilicata – Azienda Sanitaria locale di Potenza è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASM Matera – Azienda Sanitaria locale di Matera è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- è stato disposto che i soggetti attuatori, per la realizzazione delle attività di cui alla O.C.D.P.C. n. 872/2022, possano avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 8 e 9 della medesima;
- è stato disposto che per l'attuazione dei primi interventi, di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 "*Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto*", il soggetto attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - intestatario della contabilità speciale - nei limiti dell'assegnazione delle risorse al Commissario delegato – disporrà le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese occorrenti e/o richieste da tutti i soggetti attuatori;

TENUTO CONTO dell'evoluzione dell'emergenza umanitaria in atto e delle connesse esigenze di accoglienza è emersa la necessità di provvedere alle soluzioni urgenti di alloggio e assistenza temporanea di cui all'art.2, comma 1, lett. b) della citata OCDPC n. 872/2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima OCDPC, secondo il cui disposto "Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggio temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2";

VISTO il decreto commissariale n.2 del 23 marzo 2022;

VISTO l'art. art. 2 co 1 del decreto suddetto, recante "*L'apertura del COM (Centro Operativo Misto) ubicato nel territorio del Comune di Tito presso il centro per la creatività Cecilia, in località Santa Venere, per attrezzare una struttura Hub temporanea, nella quale prestare i servizi necessari ed erogare le prime prestazioni sanitarie, anche con il supporto del volontariato organizzato di protezione civile; tale presidio costituirà il primo punto di assistenza alla popolazione ucraina al suo arrivo e garantirà l'assolvimento delle procedure di identificazione e le prestazioni socio – sanitarie ed amministrative, prima di instradare i cittadini ucraini verso il centri CAS o altre strutture ricettive o di accoglienza*";

VISTA la nota DPC n. 12448 del 22 marzo 2022 recante: "*Prime indicazioni operative per l'accoglienza e l'assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina*";

VISTO il decreto commissariale n.3 del _____;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



RITENUTO di individuare prioritariamente strutture alberghiere prossime all'abitato del comune di TITO e di POTENZA, per ragioni logistiche di vicinanza alla sede del Centro Operativo Misto (COM), presso cui verrà allestito la struttura *HUB* temporanea, quale primo punto di assistenza temporanea alla popolazione ucraina in ingresso sul territorio regionale;

RITENUTO, altresì, in caso ulteriori necessità segnalate dalle Prefetture – uffici territoriali di governo, di ampliare la rete ricettiva anche con forme aggiuntive di accoglienza diffusa, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 31 co. 1 lett.a) del d.l. 21 marzo 2022 n.21;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1
(Finalità)**

La presente convenzione è finalizzata ad assicurare ospitalità temporanea, presso strutture ricettive, alla popolazione proveniente dall'Ucraina che arriva sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto.

**Art. 2
(Oneri delle parti)**

1. La Regione Basilicata, in base alla proposta di collocazione dei cittadini ucraini, formulata dal Prefetto competente per territorio che trasmette gli elenchi degli aventi diritto all'accoglienza, sottoscrive un contratto con la struttura ricettiva individuata dal soggetto attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata e si impegna al pagamento delle somme dovute ad ogni singolo operatore, secondo le modalità definite all'Art. 3.
2. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti oggettivi per contrarre con la pubblica amministrazione, s'impegna a fornire uno dei seguenti trattamenti (concordato in base alle esigenze dell'utente), a fronte di un corrispettivo da determinarsi, che non potrà essere superiore alla tariffa sotto indicata:
 - a) pensione completa: 55,00 Euro pro-capite/giornaliero - oneri di legge inclusi;
 - b) soggiorno + prima colazione: 30,00 Euro pro-capite/giornaliero - oneri di legge inclusi;
 - c) per i bambini fino a 12 anni compiuti si applica una tariffa ridotta del 50%;le tariffe indicate costituiscono un limite massimo; qualora il listino della struttura ricettiva ospitante, in vigore al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori, troveranno applicazione questi ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito; in particolare il gestore s'impegna a fornire:
 - la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence e/o altra sistemazione ritenuta adeguata, purché sia garantita la fornitura del vitto, in caso di trattamento in pensione completa, anche attraverso ristorazione esternalizzata;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



- un'alimentazione sana, variata e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convincioni religiose delle persone (in caso di trattamento in pensione completa);

Il vitto comprendente prima colazione, pranzo, cena (alimentazione sana, variata e rispettosa dei bisogni e dei gusti degli utenti), sulla base di menù settimanali, come meglio di seguito specificato:

PRIMA COLAZIONE: fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti, ecc.), marmellate, latte, caffè, tè, succhi;

PRANZO-CENA: un primo piatto a scelta tra 2 proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra 2 proposte, un contorno, frutta, ½ minerale, ¼ di vino della casa (solo per gli ospiti maggiorenni).

In alternativa, pasto da asporto equivalente.

Merenda pomeridiana per i minori.

- Collaborazione con l'ufficio per la protezione civile nell'assicurare pasti differenziati per i soggetti affetti da celiachia, favismo, diabete e/o altri disturbi dell'alimentazione;
 - fornitura di biancheria da letto una volta a settimana e da bagno, cambiata due volte a settimana;
 - pulizia, igiene, sanificazione, manutenzione generale e cura degli ambienti;
 - adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale;
 - decoro, cortesia ed educazione del personale comunque utilizzato. Particolari fattispecie (es. prestazione di mediazione linguistico-culturale) potranno essere previste e disciplinate successivamente.
- d) Il gestore della struttura ricettiva, ricevute le generalità degli ospiti dall'ufficio per la protezione civile regionale, s'impegna, altresì, a registrare le presenze degli utenti tramite portale regionale, fermo restando che i nuovi ingressi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Prefettura competente per territorio e comunicati alla Regione.

Art. 3

(modalità di fatturazione)

L'ammontare di quanto dovuto alle strutture ricettive è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse presso la struttura.

Le fatture dovranno:


- a) essere emesse dalle strutture ricettive ospitanti in modalità elettronica, alla fine del mese, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
- b) intestate all'ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata;
- b) riportare la seguente dicitura "Crisi Ucraina 2022";
- c) rispettare quanto previsto all'art. 25 del d.l. n. 66/2014 s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Non saranno accettate fatture, non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della dicitura sopra riportata né riferite a soggetti non residenti nella Regione Basilicata.

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture previa verifica del prezzo praticato.

Le strutture ricettive dovranno autodichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 455/2000, che l'importo richiesto corrisponde all'effettiva prestazione fornita, fatto salvo controlli anche a campione da parte dell'Ufficio per la protezione civile.

Il rimborso spese è effettuato con risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza.

Art. 4

(Valutazione della qualità dei servizi)

L'Ufficio per la protezione civile regionale provvede a verifiche periodiche della qualità dei servizi offerti, secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.

Art. 5

(Validità)

La presente convenzione ha validità dal giorno della stipula fino alla conclusione dello stato di emergenza. Il contratto che si andrà a sottoscrivere con l'operatore economico scelto potrà avere durata variabile, anche inferiore al mese, in relazione alle specifiche esigenze comunicate dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nella presente convenzione, previo accordo scritto tra le parti anche disgiuntamente, che si perfezionerà con la comunicazione della proposta e della relativa accettazione. È fatta salva la possibilità delle parti, anche disgiuntamente, di risolvere, in qualsiasi momento, la presente convenzione, con preavviso di 10 giorni, da trasmettersi tramite PEC a cura della parte che vi ha interesse.

Art. 6

(Controversie e Foro competente)

Le controversie eventualmente insorte in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della stessa, sono risolte preliminarmente in via amministrativa o conciliativa.

In particolare, le parti si impegnano ad esprimere il tentativo di conciliazione dinanzi alla C.C.I.A. territorialmente competente, in base al regolamento adottato dalla stessa, prima di adire all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Potenza.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Art. 7

(Spese di registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione, a tassa fissa, solo in caso di uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 Aprile 1986, n. 131 e s.m.i., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Data

Per la Regione Basilicata

(.....)

Per Confindustria Basilicata

(.....)

Per Federalberghi Basilicata

(.....)

Per Confesercenti Basilicata

(.....)



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO CON LE STRUTTURE RICETTIVE PER
L'ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA A SEGUITO DELLA CRISI
INTERNAZIONALE IN UCRAINA.**

....., IL GIORNO.....DEL MESE DI DELL'ANNO

TRA

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE, NELLA QUALITÀ DI
SOGGETTO ATTUATORE, INDIVIDUATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REGIONE BASILICATA/COMMISSARIO DELEGATO n. 1 DEL 9 MARZO 2022,**
domiciliato per la carica a Potenza, corso Garibaldi 139, il quale sottoscrive il presente atto in
attuazione del Decreto del Presidente della Regione Basilicata/Commissario delegato n. ___ del

E

Il Sig. nato a
il domiciliato per la carica in, in qualità di
Legale Rappresentante della struttura ricettiva ospitante denominata.....
con sede in C.F E
P.IVA, in seguito per brevità indicata come "struttura ricettiva
ospitante", afferente all'Associazione di categoria
Basilicata

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato
dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza al fine di assicurare soccorso ed
assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi
internazionale in atto;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, e, in
particolare:

- l'art. 1, ai sensi del quale è assicurato, da parte del Dipartimento della protezione civile, il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, a seguito degli accadimenti in atto nonché, da parte dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4;
- l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali Commissari delegati, provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:

- a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome siano provvisti;
- b) alle soluzioni urgenti di alloggiamento ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
- c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
- d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata/Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022 recante “Emergenza Ucraina - O.C.D.P.C. n. 872 del 14.03.2022, art. 4 – Nomina Soggetti Attuatori” con il quale tra l'altro:

- Il dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022; è stato disposto che allo stesso venisse intestata la contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 2;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASP Basilicata – Azienda Sanitaria locale di Potenza è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASM Matera – Azienda Sanitaria locale di Matera è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- è stato disposto che i soggetti attuatori, per la realizzazione delle attività di cui alla O.C.D.P.C. n. 872/2022, possano avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 8 e 9 della medesima;
- è stato disposto che per l'attuazione dei primi interventi, di cui all'art. 1 della delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 “*Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto*”, il soggetto attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - intestatario della contabilità speciale - nei limiti dell'assegnazione delle risorse al Commissario delegato – disporrà le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese occorrenti e/o richieste da tutti i soggetti attuatori;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



VISTO il d.l. 21 marzo 2022, n. 21 recante: *“misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina”*;

VISTO il decreto commissariale n.2 del 23 marzo 2022;

VISTO il decreto commissariale n.3 del _____;

TENUTO CONTO dell'evoluzione dell'emergenza umanitaria in atto e delle connesse esigenze di accoglienza è emersa la necessità di provvedere alle soluzioni urgenti di alloggio e assistenza temporanea di cui all'art.2, comma 1, lett. b) della citata OCDPC n. 872/2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima OCDPC, secondo il cui disposto *“Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggiamento temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2”*;

CONSIDERATO CHE:

- in data è stata stipulata una Convenzione Quadro tra il dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata, nella qualità di soggetto attuatore, in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Basilicata/Commissario delegato n. _____ del _____ e le Associazioni di Categoria Confindustria Basilicata, Federalberghi Basilicata e Confesercenti Basilicata, al fine di assicurare l'ospitalità temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina nelle strutture ricettive, presenti sul territorio regionale, qualora non sia stata possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - uffici territoriali di governo; di conseguenza rimane prioritaria la disponibilità delle strutture ricettive a favore delle Prefetture e/o dei Comuni se dalla stesse attivate, ai fini dei percorsi di accoglienza di cui all'O.C.D.P.C. n. 872/2022;

- ai sensi della citata Convenzione il gestore della struttura ricettiva ospitante si impegna, tra l'altro, a rendere disponibile la struttura all'accoglienza di cittadini di nazionalità ucraina, per l'intero arco della giornata (h24), sette giorni su sette, su richiesta anche per le vie brevi da parte del Soggetto Attuatore o dei referenti dallo stesso specificamente incaricati, ove sussistano posti disponibili nella propria struttura e a fornire alle persone provenienti dall'Ucraina il trattamento di: pernottamento + pensione completa (55,00 Euro pro-capite/giornaliero oneri di legge inclusi); pernottamento + prima colazione (30.00 Euro pro-capite/giornaliero oneri di legge inclusi). Tali tariffe sono soggette alla riduzione del 50% per bambini di età inferiore a 12 anni; le tariffe indicate costituiscono un limite massimo; qualora il listino della struttura ricettiva ospitante, in vigore al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori, troveranno applicazione questi ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



- con riferimento alla espressa deroga normativa di cui all'articolo 9, comma 4, dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, è stata acquisita l'autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445 dal gestore della struttura ricettiva con la quale lo stesso dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Valore delle Premesse

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art.2

Oggetto del Contratto e obblighi a carico del gestore della struttura ricettiva ospitante

Il presente contratto regola i rapporti tra il Soggetto Attuatore e la struttura ricettiva, come sopra costituita e rappresentata, che ospita i soggetti i cui nominativi siano stati indicati dal Soggetto Attuatore e/o dai Referenti a tale scopo nominati dallo stesso.

1. PRESTAZIONI RICHIESTE

Il gestore della struttura ricettiva ospitante, che dovrà essere in possesso dei requisiti oggettivi per contrarre con la pubblica amministrazione, s'impegna a fornire uno dei seguenti trattamenti (concordato in base alle esigenze dell'utente), a fronte di un corrispettivo da determinarsi, che non potrà essere superiore alla tariffa sottoindicata:

- a) pensione completa: 55,00 Euro pro-capite/giornaliero - oneri di legge inclusi;
 - b) soggiorno + prima colazione: 30,00 Euro pro-capite/giornaliero - oneri di legge inclusi;
- per i bambini fino a 12 anni compiuti si applica una tariffa ridotta del 50%;

(le tariffe indicate costituiscono un limite massimo; qualora il listino della struttura ricettiva ospitante, in vigore al momento dell'ospitalità, preveda prezzi inferiori, troveranno applicazione questi ultimi, pena la restituzione coattiva di quanto, eventualmente, indebitamente percepito);

2. DETTAGLIO LIVELLI PRESTAZIONE

In particolare, il gestore s'impegna a fornire:

- la sistemazione in camere doppie, triple, appartamenti, residence e/o altra sistemazione ritenuta adeguata, purché sia garantita la fornitura del vitto, in caso di trattamento in pensione completa, anche attraverso ristorazione esternalizzata;
- un'alimentazione sana, variata e rispettosa delle necessità/scelte alimentari/convinzioni religiose delle persone (in caso trattamento in pensione completa);



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Il vitto comprendente prima colazione, pranzo, cena (alimentazione sana, variata e rispettosa dei bisogni e dei gusti degli utenti), sulla base di menù settimanali, come meglio di seguito specificato:

PRIMA COLAZIONE: fette biscottate, pane, dolci (croissant, crostate, biscotti, ecc.), marmellate, latte, caffè, tè, succhi;

PRANZO-CENA: un primo piatto a scelta tra 2 proposte alternative, un secondo piatto a scelta tra 2 proposte, un contorno, frutta, ½ minerale, ¼ di vino della casa (solo per gli ospiti maggiorenni).

In alternativa, pasto da asporto equivalente.

Merenda pomeridiana per i minori.

- collaborazione con l'ufficio per la Protezione Civile regionale nell'assicurare pasti differenziati per i soggetti affetti da celiachia, favismo, diabete e/o altri disturbi dell'alimentazione;
- fornitura di biancheria da letto una volta a settimana e da bagno, cambiata due volte a settimana;
- pulizia, igiene, sanificazione, manutenzione generale e cura degli ambienti;
- adeguata fornitura di prodotti per l'igiene personale;
- decoro, cortesia ed educazione del personale comunque utilizzato. Particolari fattispecie (es. prestazione di mediazione linguistico-culturale) potranno essere previste e disciplinate successivamente.

Il gestore della struttura ricettiva, ricevute le generalità degli ospiti dall'ufficio per la Protezione Civile, s'impegna, altresì, a registrare le presenze degli utenti tramite il portale regionale, fermo restando che i nuovi ingressi dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Prefettura competente per territorio e comunicati alla Regione.

Art. 3

Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.

1. Il legale rappresentante della struttura ricettiva dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m. mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, in applicazione della espressa deroga normativa di cui all'articolo 9, comma 4, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022. Il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli ai sensi dell'art. 163, comma 7, del Decreto legislativo cit., secondo le modalità indicate al medesimo articolo 9, comma 4, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.
2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei già menzionati requisiti, il contratto è automaticamente risolto.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Art. 4

Durata ed eventuale modifica del singolo contratto

1. L'efficacia del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al _____ e comunque non oltre la conclusione dello stato di emergenza.
2. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nel presente contratto, previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona nel momento in cui chi ha formulato la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Art. 5

Quantificazione degli oneri di spesa, modalità di fatturazione e di pagamento

1. L'importo del presente contratto è stimato in Euro oltre IVA al ____%), per un complessivo di €
2. L'ammontare di quanto dovuto alle strutture ricettive è calcolato sulla base del trattamento concordato, del numero delle persone effettivamente ospitate e del numero di giorni di permanenza delle stesse presso la struttura.

Le fatture dovranno:

- a) essere emesse dalle strutture ricettive ospitanti in modalità elettronica, alla fine del mese, in relazione alle effettive presenze rilevate nel corso del mese stesso;
 - b) intestate all'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata;
 - c) riportare la seguente dicitura "Crisi Ucraina 2022";
 - d) rispettare quanto previsto all'art. 25 del d.l. n. 66/2014 s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Non saranno accettate fatture, non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della dicitura sopra riportata né riferite a soggetti non residenti nella Regione Basilicata.
 4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture previa verifica del prezzo praticato.
 5. Le strutture ricettive dovranno autodichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 455/2000, che l'importo richiesto corrisponde all'effettiva prestazione fornita, fatto salvo controlli anche a campione da parte dell'Ufficio per la protezione civile.

Il rimborso spese è effettuato con risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza.

Art. 6

Valutazione della qualità dei servizi – Controlli

L'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata provvede a verifiche periodiche della qualità dei servizi offerti dalle strutture alberghiere secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Art. 7

Controversie e Foro competente.

Le controversie eventualmente insorte in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa. In particolare, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Art. 8

Spese di registrazione.

Il presente contratto è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Art. 9

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto attuatore nella persona di

Il Legale Rappresentante della Struttura ricettiva ospitante



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Allegato B

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI PER L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSISTENZA DELLA POPOLAZIONE SFOLLATA A SEGUITO DELLA CRISI INTERNAZIONALE IN UCRAINA.

....., IL GIORNO.....DEL MESE DI DELL'ANNO

TRA

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LA PROTEZIONE CIVILE, NELLA QUALITÀ DI SOGGETTO ATTUATORE, INDIVIDUATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA/COMMISSARIO DELEGATO n. 1 DEL 9 MARZO 2022, domiciliato per la carica a Potenza, corso Garibaldi 139, il quale sottoscrive il presente atto in attuazione del Decreto del Presidente della Regione Basilicata/Commissario delegato n. ___ del

E

Il Sig. nato a il domiciliato per la carica in, in qualità di Legale Rappresentante della ditta denominata..... con sede in C.F E P.IVA, in seguito per brevità indicata come "ditta";

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2022, con la quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza al fine di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, con la quale è stato disposto che, per l'organizzazione ed attuazione degli interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione proveniente dal teatro operativo, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3;

VISTA l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile 4 marzo 2022, n. 872, e, in particolare:

- l'art. 1, ai sensi del quale è assicurato, da parte del Dipartimento della protezione civile, il coordinamento del concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



protezione civile nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, a seguito degli accadimenti in atto nonché, da parte dei Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il coordinamento dei sistemi regionali di protezione civile nelle attività di cui ai successivi artt. 2, 3 e 4;

- l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale i Presidenti delle Regioni e dei Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quali Commissari delegati, provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione proveniente dall'Ucraina, nel quadro di un piano di distribuzione nazionale, in relazione:
 - a) alla definizione logistica per il trasporto di persone, anche mediante idonei mezzi speciali ove necessario in considerazione delle condizioni personali rilevate, limitatamente al territorio di competenza e qualora le Regioni e Province Autonome ne siano provvisti;
 - b) alle soluzioni urgenti di alloggio ed assistenza temporanee, provvedendo in sussidiarietà nelle more dell'individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da parte delle Prefetture – Uffici territoriali del Governo, nel quadro del piano di distribuzione nazionale;
 - c) all'assistenza sanitaria nei riguardi di persone;
 - d) all'assistenza immediata degli ingressi nelle regioni di confine delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale della Basilicata/Commissario delegato n. 1 del 9 marzo 2022 recante “Emergenza Ucraina - O.C.D.P.C. n. 872 del 14.03.2022, art. 4 – Nomina Soggetti Attuatori” con il quale tra l'altro:

- Il dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022; è stato disposto che allo stesso venisse intestata la contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 2;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASP Basilicata – Azienda Sanitaria locale di Potenza è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- il direttore generale *pro-tempore* dell'ASM Matera – Azienda Sanitaria locale di Matera è stato nominato soggetto attuatore per la definizione ed attuazione delle procedure di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) dell'O.C.D.P.C. n. 872/2022, in relazione al proprio ambito territoriale;
- è stato disposto che i soggetti attuatori, per la realizzazione delle attività di cui alla O.C.D.P.C. n. 872/2022, possano avvalersi delle deroghe di cui agli articoli 8 e 9 della medesima;



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



- è stato disposto che per l'attuazione dei primi interventi, di cui all'art. 1 della Delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 "*Dichiarazione dello stato di emergenza per assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto*", il soggetto attuatore - dirigente *pro-tempore* dell'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata - intestatario della contabilità speciale - nei limiti dell'assegnazione delle risorse al Commissario delegato – disporrà le modalità di erogazione e di rendicontazione delle spese occorrenti e/o richieste da tutti i soggetti attuatori;

TENUTO CONTO dell'evoluzione dell'emergenza umanitaria in atto e delle connesse esigenze di accoglienza è emersa la necessità di provvedere alle soluzioni urgenti di alloggio e assistenza temporanea di cui all'art.2, comma 1, lett. b) della citata OCDPC n. 872/2022, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della medesima OCDPC, secondo il cui disposto "Ove non sia possibile risolvere con le modalità di cui ai commi 1 e 2, le Prefetture - Uffici territoriali del governo possono rappresentare specifiche esigenze ai Commissari delegati e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'alloggio temporaneo, ai fini di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. b), o l'assistenza ai cittadini ucraini, anche solo in transito sul territorio di propria competenza nell'ambito delle forme di coordinamento di cui all'articolo 2, comma 2";

VISTO il d.l. 21 marzo 2022, n. 21 recante: " *misure urgenti per contrastare gli effetti economici ed umanitari della crisi ucraina*";

VISTO il decreto commissariale n.2 del 23 marzo 2022;

VISTO il decreto commissariale n.3 del _____;

TUTTO CIO' PREMesso SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Valore delle Premesse

La premessa è parte integrante del presente atto.

Art.2

Oggetto del Contratto

Il presente contratto ha ad oggetto il servizio/fornitura di _____

necessari per l'attuazione e la gestione degli interventi previsti dall'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e d) della O.C.D.P.C. n. 872/2022;

Le modalità di esecuzione del servizio/fornitura di cui sopra sono le seguenti: _____



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Art. 3

Possesso dei requisiti per contrarre con la P.A.

1. Il legale rappresentante della struttura ricettiva dichiara il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 s.m. mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n. 445, in applicazione della espressa deroga normativa di cui all'articolo 9, comma 4, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022. Il Soggetto Attuatore competente provvederà ai successivi controlli ai sensi dell'art. 163, comma 7, del Decreto legislativo cit., secondo le modalità indicate al medesimo articolo 9, comma 4, dell'OCDPC n. 872 del 4 marzo 2022.
2. Qualora il gestore della struttura ricettiva risulti privo dei già menzionati requisiti, il contratto è automaticamente risolto.

Art. 4

Durata ed eventuale modifica del singolo contratto

1. L'efficacia del presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata fino al _____ e comunque non oltre la conclusione dello stato di emergenza.
2. È possibile procedere alla modifica di una o più condizioni previste nel presente contratto, previo accordo scritto tra le parti, che si perfeziona nel momento in cui chi ha formulato la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte.

Art. 5

Quantificazione degli oneri di spesa, modalità di fatturazione e di pagamento

1. L'importo del presente contratto è stimato in Euro oltre IVA al ____%), per un complessivo di €
2. Le fatture dovranno:
 - a) essere emesse dalla "ditta" in modalità elettronica, alla fine del mese, o comunque alla fine del servizio/fornitura;
 - b) intestate all'Ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata;
 - c) riportare la seguente dicitura "Crisi Ucraina 2022";
 - d) rispettare quanto previsto all'art. 25 del decreto legge n. 66/2014 s.m.i., in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Non saranno accettate fatture, non elettroniche e/o con intestazione diversa o mancanti della dicitura sopra riportata né riferite a soggetti non residenti nella Regione Basilicata.
4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato con bonifico bancario, a favore del creditore, presso il conto corrente/postale dedicato, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., il cui IBAN è indicato nella documentazione di spesa, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento (effettivo) delle singole fatture previa verifica del prezzo praticato.
5. Le "ditte" dovranno autodichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 455/2000, che l'importo richiesto corrisponde all'effettiva prestazione fornita, fatto salvo controlli anche a campione da parte dell'ufficio per la protezione civile.
Il rimborso spese è effettuato con risorse statali destinate alla gestione dell'emergenza.



**PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA
COMMISSARIO DELEGATO**

Art. 2, comma 1 O.C.D.P.C. n. 872 del 04.03.2022

Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina.



Art. 6

Valutazione della qualità dei servizi – Controlli

L'ufficio per la protezione civile della Regione Basilicata provvede a verifiche periodiche della qualità dei servizi/forniture offerti dalla "ditta" secondo modalità e termini autonomamente stabiliti.

Art. 7

Controversie e Foro competente

Le controversie eventualmente insorte in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti all'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione dello stesso, sono risolte in via amministrativa o conciliativa. In particolare, le parti si impegnano ad esperire il tentativo di conciliazione, prima di adire l'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Art. 8

Spese di registrazione

Il presente contratto è soggetto a registrazione, a tassa fissa, solo in caso d'uso ai sensi del T.U. approvato con D.P.R. 27 aprile 1986, n. 131 s.m., a cura e spese della parte che vi ha interesse.

Art. 11

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice civile in materia contrattuale.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Soggetto attuatore nella persona di

Il Legale Rappresentante della "ditta"